

Schema di regolamento concernente:

Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto, al fine di realizzare la piena integrazione sociale, promuovendo la partecipazione civica delle comunità straniere presenti sul territorio comunale, il presente regolamento disciplina l'elezione e la partecipazione al Consiglio Comunale di un cittadino extracomunitario, di seguito denominato consigliere aggiunto.

Art. 2
(Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale)

1. Il consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto. Per tale fine ha diritto alla informazione sugli atti posti all'ordine del giorno e alla convocazione alla sedute secondo le modalità previste per i consiglieri comunali.

2. Il consigliere aggiunto non è computato in nessun caso nel numero dei consiglieri comunali e non può sottoscrivere la mozione di sfiducia né assumere l'iniziativa di deliberazioni consiliari ovvero proporre ordini del giorno o atti di sindacato ispettivo.

3. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale al consigliere aggiunto spetta un gettone di presenza nella stessa misura stabilita per i consiglieri comunali, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi altra prerogativa

Art. 3
(Indizione e data dell'elezione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 per la prima elezione, l'elezione del consigliere aggiunto si tiene nella stessa data in cui si tengono le elezioni del Consiglio Comunale.

2. Per il fine di cui al comma 1, il Sindaco provvede all'indizione nei medesimi termini previsti dalla legge per l'elezione del Consiglio Comunale.

3. L'indizione è resa pubblica mediante apposito manifesto e pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente ferme restando le ulteriori iniziative di comunicazione previste dall'articolo 22.

Art. 4
(Elettori)

1. Possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del consigliere aggiunto i cittadini stranieri e gli apolidi che non siano in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e che risultino essere stati iscritti, non oltre quindici giorni precedenti la data fissata per la votazione, alla lista elettorale appositamente formata ed aggiornata a cura dell'ufficio competente in materia di tenuta delle liste elettorali.

2. L'iscrizione alla lista elettorale di cui al comma 1, è disposta su richiesta degli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del diciottesimo anno di età non oltre il primo giorno fissato per la votazione;
- b) residenza nel Comune di Napoli;
- c) regolare presenza sul territorio secondo le disposizioni vigenti in materia di immigrazione;
- d) assenza di cause che escludono la capacità elettorale ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni.

3. L'esistenza dei requisiti previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), deve essere comprovata mediante l'esibizione della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o altro titolo, rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, equipollente ai sensi della normativa vigente in materia d'immigrazione, e della carta d'identità italiana. L'assenza di cause di cui allo stesso comma 2, lettera d), è verificata d'ufficio.

Art 5

(Richiesta di iscrizione nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi)

1. Con le modalità previste per la pubblicizzazione dell'indizione dell'elezione è data notizia del termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 1, per la presentazione della domanda d'iscrizione nella lista elettorale dei cittadini stranieri e degli apolidi.

2. Gli interessati presentano la richiesta di iscrizione presso l'ufficio competente in materia di tenuta delle liste elettorali.

3. La richiesta si intende accolta se entro sette giorni dalla presentazione l'ufficio non comunica all'interessato il diniego di iscrizione.

4. Entro cinque giorni dalla data di comunicazione gli interessati possono presentare ricorso contro il diniego di iscrizione alla commissione di cui all'articolo 21 che decide entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 6

(Requisiti per la candidatura, ineleggibilità e incompatibilità. Decadenza)

1. Sono eleggibili a consigliere aggiunto i cittadini stranieri e gli apolidi che possono esercitare il voto ai sensi dell'articolo 4, residenti nel Comune di Napoli da almeno un anno e che non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità o di ineleggibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali, in quanto applicabili.

2. Non possono ricoprire la carica di consigliere aggiunto coloro che si trovano in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali, in quanto applicabili.

3. La carica di consigliere aggiunto è incompatibile con ruoli analoghi nei consigli delle Municipalità e in organi di altri enti locali.

4. La perdita di uno dei requisiti previsti o l'accertamento della sussistenza di una causa d'incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dalla carica, deliberata con le stesse modalità dettate per i consiglieri comunali, in quanto compatibili.

Art. 7

(Presentazione delle candidature)

1. Gli interessati presentano la propria candidatura presso lo sportello appositamente destinato della Segreteria Generale nei medesimi termini fissati dalla legge per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale.

2. La presentazione della candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e accompagnata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti nonché l'assenza di cause ostative alla candidatura di cui all'articolo 6.

3. Ogni candidatura, inoltre, deve essere sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi, determinato, in analogia a quanto previsto per le elezioni del Consiglio Comunale in relazione alla popolazione di stranieri e apolidi residenti accertata al trentuno dicembre dell'anno precedente, e reso noto contestualmente all'indizione dell'elezione. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

4. La sottoscrizione degli elettori deve avvenire su appositi moduli predisposti e resi disponibili dall'Amministrazione e riportanti nome, cognome, data, luogo di nascita e nazionalità del candidato in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini, nonché nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori, anche in caratteri latini, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.

5. La verifica della validità delle candidature è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale di cui all'articolo 12 le cui decisioni devono essere comunicate all'interessato e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente entro cinque giorni. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso allo stesso ufficio entro cinque giorni dalla pubblicazione.

6. Le candidature sono pubblicizzate mediante apposito manifesto e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nonché attraverso le modalità di cui all'articolo 22.

7. In assenza di candidature o nel caso di presentazione di una sola candidatura ovvero di presenza di una sola candidatura valida, l'elezione è revocata con le stesse modalità previste per l'indizione all'articolo 3 e non si provvede ad una nuova elezione fino alla cessazione del Consiglio Comunale in carica.

Art. 8

(Propaganda elettorale)

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei candidati appositi spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale, il cui numero e ubicazione sono stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del numero complessivo nonché della densità per Municipalità degli iscritti nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi.

Art. 9

(Operazioni elettorali)

1. La votazione si svolge nella data indicata nel manifesto di cui all'articolo 3.

2. Lo scrutinio dei voti avviene immediatamente dopo la chiusura della votazione e prosegue fino al termine senza interruzioni.

3. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali l'Amministrazione Comunale si avvale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 10

(Sezioni elettorali territoriali)

1. Entro tre giorni dal termine ultimo per l'iscrizione nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi, la Giunta Comunale stabilisce, secondo i criteri di cui al comma 2, il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali territoriali presso le quali si svolgono le operazioni di voto e scrutinio.

2. Le sezioni sono stabilite, tenendo conto del numero degli iscritti nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi, prevedendo almeno una sezione per Municipalità con il limite massimo di mille iscritti per sezione.

3. Le sezioni elettorali territoriali trovano sede in locali in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

4. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale valuta, altresì, la possibilità di prevedere modalità di raccolta del voto per gli elettori detenuti, ricoverati in luoghi di cura o in condizioni di infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dal domicilio in analogia a quanto previsto per le lezioni amministrative.

Art. 11

(Uffici elettorali di sezione)

1. Per ogni sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, dal segretario e tre scrutatori, tra i quali uno assume le funzioni di vice presidente secondo le indicazioni formulate dal presidente al momento dell'insediamento dell'ufficio. Il presidente e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.

2. I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono individuati dal Sindaco nell'ambito dei dirigenti e dei funzionari comunali.

3. Per la nomina degli scrutatori e dei segretari, l'ufficio competente in materia di amministrazione del personale predispone un apposito elenco in cui sono inseriti, a loro richiesta, dipendenti comunali in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le elezioni amministrative. Gli scrutatori sono individuati tramite sorteggio. Il segretario è individuato discrezionalmente dal presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione tra i dipendenti appartenenti alla categoria D presenti nell'elenco.

4. In caso di insufficienza di nominativi presenti nell'elenco, l'ufficio competente in materia di amministrazione del personale provvede al sorteggio dei nominativi tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le elezioni amministrative.

Art. 12

(Ufficio elettorale centrale)

1. Entro la medesima data prevista per la presentazione delle candidature è costituito l'Ufficio elettorale centrale con funzione di verifica della validità delle candidature presentate, raccolta dei dati delle sezioni elettorali territoriali e proclamazione del candidato eletto a consigliere aggiunto.

2. L'ufficio elettorale centrale è nominato dal Sindaco ed è composto da un delegato del Segretario Generale con funzioni di presidente, e da tre dirigenti nonché da un dipendente con funzioni di segretario, individuato dal presidente tra gli appartenenti alla categoria D nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Modalità operative degli uffici elettorali)

1. Gli uffici elettorali di sezione e l'ufficio elettorale centrale si costituiscono e operano secondo le istruzioni impartite dalla Segreteria generale
2. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
3. Tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale sono riportate in un apposito verbale.

Art. 14

(Compensi dei componenti degli uffici elettorali)

1. Ai componenti degli uffici elettorali, con esclusione dei Presidenti, spettano i compensi previsti dal CCNL per le prestazioni di lavoro straordinario. Se l'elezione si tiene in un giorno festivo, spetta altresì il recupero del riposo non fruito.

Art. 15

(Ammissione al voto)

1. Per votare gli elettori devono esibire il certificato elettorale inviato al domicilio di ogni elettore, come risultante dalla lista elettorale, entro cinque giorni prima delle elezioni.
2. Il certificato elettorale si compone di due parti, di cui una resta all'elettore, e una è trattenuta dall'ufficio elettorale al momento dell'ammissione al voto, per le operazioni di riscontro dei votanti.
3. Il certificato elettorale riporta:
 - a) la data dell'elezione e l'ubicazione della sezione elettorale in cui l'elettore può votare;
 - b) il nome e il cognome, il sesso, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio e il numero di iscrizione dell'elettore nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi.
4. Al certificato elettorale è allegata una nota esplicativa delle modalità di voto redatta in più lingue.
5. Il riconoscimento dell'identità dell'elettore può essere effettuato, esclusivamente attraverso la verifica di un documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia a viso scoperto, in corso di validità.
6. Ad ogni sezione elettorale territoriale è consegnata la lista degli elettori della sezione, contenente i dati anagrafici degli elettori che possono votare nella stessa sezione, nella quale, al momento del voto, l'elettore appone la propria firma e lo scrutatore annota gli estremi del documento di identificazione.

Art. 16

(Modalità di voto)

1. A seguito dell'ammissione al voto, l'ufficio elettorale consegna all'elettore una scheda per la votazione, nella quale sono indicati i candidati in ordine alfabetico. Per ogni candidato è indicato il cognome, il nome, e la nazionalità. Tali dati sono scritti in caratteri latini e nei caratteri della lingua del Paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.
2. Per esprimere il proprio voto l'elettore traccia un segno, con la matita fornita dall'ufficio elettorale, sul nome o nella casella posta in corrispondenza del nome del candidato prescelto.
3. Ogni elettore può votare per un solo candidato.

4. Agli elettori fisicamente impediti è consentito votare mediante l'assistenza di un accompagnatore che sia elettore della stessa sezione secondo le stesse modalità dettate dalla normativa in materia di elezioni amministrative. L'accompagnatore può esercitare l'assistenza ad un solo elettore previa apposita annotazione nella lista di sezione.

5. Nei locali in cui si svolgono le operazioni di voto non è ammessa la presenza di persone estranee alle operazioni stesse o che non vi svolgano servizio, fatta eccezione per i candidati e per i consiglieri comunali. E' vietata, da parte di chiunque, qualsiasi indicazione o richiesta di voto agli elettori.

Art. 17 *(Scrutinio)*

1. Al termine delle operazioni di voto, dopo aver riscontrato e comunicato all'Ufficio elettorale centrale il numero degli elettori che hanno votato, il presidente dà inizio allo scrutinio delle schede.

2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, facendone richiesta al presidente prima della chiusura della votazione, i candidati, gli elettori della Sezione e i consiglieri comunali. In tale ipotesi, il presidente detta le disposizioni per consentire il regolare svolgimento dello scrutinio.

3. E' vietata qualsiasi interferenza con le operazioni da parte di chi assiste. In caso d'inosservanza del divieto, il presidente dispone l'allontanamento del pubblico, avvalendosi del personale del Corpo di Polizia Municipale in servizio presso la Sezione.

4. Durante lo scrutinio, i componenti dell'ufficio elettorale svolgono i compiti ad essi assegnati dal presidente, che provvede allo spoglio delle schede.

5. Il presidente annulla le eventuali schede elettorali contenenti più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento e le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

6. Terminato lo spoglio delle schede, ed effettuato il riscontro del numero delle schede spogliate con quello degli elettori che hanno votato, il presidente, assistito dagli altri componenti dell'Ufficio elettorale, somma i voti riportati da ogni candidato e trasmette immediatamente i risultati all'Ufficio elettorale centrale.

7. terminate le operazioni di scrutinio e di chiusura del seggio elettorale, il presidente deposita il verbale delle operazioni presso l'Ufficio elettorale centrale.

Art. 18 *(Proclamazione del consigliere aggiunto)*

1. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, ricevuti i risultati da parte di tutte le Sezioni elettorali territoriali, somma i voti riportati da ciascun candidato in ogni Sezione e forma la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti a quello che ne ha riportati il minor numero, facendo precedere, in caso di parità, il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità, lo stesso presidente determina la precedenza mediante sorteggio.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale proclama, quindi, eletto a consigliere aggiunto il candidato che occupa il primo posto della graduatoria e cura la trasmissione dei risultati al Consiglio Comunale.

Art. 19
(Ricorsi)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, gli interessati possono presentare ricorso in forma scritta, per motivi d'irregolarità delle operazioni elettorali, alla commissione di garanzia per l'elezione di cui all'articolo 21.

2. La commissione per l'elezione, acquisiti i verbali delle operazioni ed ogni altro utile elemento e sentiti, qualora lo ritenga opportuno, gli interessati, decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

3. In caso di accoglimento del ricorso, la commissione per l'elezione corregge i risultati e proclama i nuovi risultati o, qualora non sia possibile effettuare correzioni, annulla l'elezione.

4. Nell'ipotesi di annullamento, l'elezione viene ripetuta. A tale fine il Sindaco indice l'indizione dell'elezione entro tre mesi dalla data della decisione di annullamento, fissandone la data tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.

Art. 20
(Assunzione e durata in carica – Sospensione e cessazione dalla carica)

1. Il consigliere aggiunto entra in carica all'atto della proclamazione. Nella prima seduta successiva alla proclamazione, il Consiglio Comunale esamina la condizione dell'eletto al fine di convalidarne l'elezione, secondo quanto previsto per i consiglieri comunali.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere aggiunto devono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, si applicano al consigliere aggiunto, in quanto compatibili, tutte le ipotesi di sospensione, decadenza e rimozione, e le relative modalità, previste per i consiglieri comunali.

4. In caso di sospensione o di cessazione dalla carica, per decesso, dimissioni, rimozione o decadenza del consigliere aggiunto, il Presidente del Consiglio Comunale, entro cinque giorni dalla data in cui si è verificato uno dei casi indicati, chiama a subentrare nella carica il primo candidato non proclamato secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 18. In tale eventualità, il Consiglio Comunale esamina la condizione di colui che subentra nella prima seduta alla quale partecipa.

5. Nell'ipotesi di esaurimento della graduatoria non si provvede ad una nuova elezione fino alla cessazione del Consiglio Comunale in carica.

6. Il consigliere aggiunto, anche se subentrato ad un altro, cessa, in ogni caso, dalla carica con lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consiglio Comunale.

Art. 21
(Commissione di garanzia per l'elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto)

1. E' istituita la Commissione di garanzia per l'elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto, composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale.

2. La Commissione di garanzia verifica la regolarità delle operazioni di voto e decide su tutte le controversie insorte durante lo svolgimento della procedura elettorale

Art. 22

(Iniziative di comunicazione. Mediatori culturali)

1. Al fine di promuovere la partecipazione degli aventi diritto all'elezione del consigliere aggiunto e di pubblicizzare la stessa elezione nel suo complesso e nelle sue diverse fasi, l'Amministrazione Comunale pone in essere una serie di iniziative di comunicazione.

2. Tali iniziative potranno essere realizzate attraverso manifesti, comunicati stampa, comunicazione via web ed eventualmente altre forme di pubblicità, anche radio televisiva, nonché attraverso attività di informazione diretta alle associazioni di appartenenti alle comunità straniere, eventualmente presenti sul territorio comunale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per agevolare gli appartenenti alle comunità straniere nello svolgimento degli adempimenti connessi all'elezione del consigliere aggiunto e nell'espressione del voto, il Comune assicura la presenza di mediatori culturali presso gli uffici competenti in ordine alle diverse operazioni e presso ciascuna Municipalità durante tutte le fasi del procedimento elettorale nonché presso ciascuna sezione elettorale durante lo svolgimento delle votazioni.

Art. 23

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative in materia di elezione dei consiglieri comunali, per quanto compatibili.

Art. 24

(Prima elezione)

1. La prima elezione del consigliere aggiunto si tiene a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. A tale fine il Sindaco indice l'elezione entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore stessa fissandone la data tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.